

COMUNE DI NIBIONNO



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
SPAZIO AGGREGATIVO
PRESSO IL PARCO GIOCHI
DIVERTILANDIA
DI VIA ARMANDO DIAZ**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/06/2026

ARTICOLO 1

“OGGETTO, FINALITÀ, PRINCIPI”

1. L'Amministrazione Comunale, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione repubblicana, dalle leggi ed in particolare dal D. lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita del paese, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica. L'adozione di uno specifico regolamento risponde all'ulteriore esigenza di ricondurre ad un sistema unico di riferimento le modalità di utilizzo dello spazio aggregativo semichiuso (struttura prefabbricata fucsia adibita a luogo ricreativo e struttura prefabbricata arancione adibita a servizi igienici e magazzino) di nuova realizzazione presso il parco giochi DIVERTILANDIA di Via Armando Diaz e di valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico attraverso un utilizzo che generi utilità e servizi nel territorio comunale.
2. Il presente regolamento disciplina la concessione d'uso della struttura polivalente presso il parco DIVERTILANDIA di proprietà comunale. La struttura è a disposizione della cittadinanza per attività/iniziativa diverse (come ad esempio: incontri, riunioni, dibattiti, seminari, corsi, assemblee, mostre, ecc...) per attività di rilevanza sociale, benefica, culturale, didattico/educativa, e qualsiasi altra forma aggregativa conforme al presente Regolamento. È altresì consentito, previa apposita richiesta, l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di feste di compleanno e ricorrenze varie.
3. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge o, in mancanza di esse, alle consuetudini ed usi locali.

ARTICOLO 2

“PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”

1. Lo spazio aggregativo può essere concesso in uso per:
 - a. assemblee, corsi, convegni, manifestazioni, eventi, iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, artistico e avvenimenti ricreativi, feste intrattenimento, spettacoli fino ad un massimo di partecipanti 100, considerando l'area circolare esterna di pertinenza;
Saranno a carico del concessionario tutti gli adempimenti relativi a prescrizioni, obblighi e/o tutte le autorizzazioni necessarie.
2. L'utilizzo dei locali è riservato, in via prioritaria, a manifestazioni/eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
3. Durante la campagna elettorale l'utilizzo dei locali è disciplinato dalle normative vigenti in materia.
4. È escluso l'uso dei locali come:
 - a. sedi, anche provvisorie, di enti, partiti o associazioni;
 - b. deposito, anche temporaneo, di attrezzature, mobili, impianti, documenti, stampati, ecc..., non di proprietà comunale.È fatta salva la facoltà di eventuali deroghe autorizzate con atto della Giunta Comunale.
5. È fatto salvo, altresì, l'utilizzo dei locali regolato da Convenzioni stipulate dall'Amministrazione Comunale con enti, società e associazioni, senza carattere di esclusività.

6. La Giunta si riserva di valutare eventuali richieste da parte di associazioni del territorio ad uso periodico, sottolineando che non è consentita l'esposizione dei loro loghi.
7. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di Nibionno almeno dieci giorni prima della data nella quale è richiesta la concessione, attraverso la compilazione di apposito modello disponibile presso l'Ufficio Protocollo o scaricabile nella sezione modulistica del sito del Comune di Nibionno, e/o attraverso eventuali ulteriori procedure telematiche appositamente individuate.
8. La richiesta di uso delle sale presuppone implicitamente la completa conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute in questo Regolamento e di impegnarsi a rispettarlo ed a rimborsare eventuali danni causati ai beni od alla struttura durante il suo utilizzo. Nel caso la struttura fosse richiesta da più soggetti per la medesima giornata o per le medesime ore sarà data la precedenza alla richiesta protocollata per prima; fermo restando la priorità concessa alle attività istituzionali e alle attività/iniziative comunali.

ARTICOLO 3 **“CONCESSIONE”**

1. Possono chiedere l'uso dello spazio aggregativo di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:
 - a. Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
 - b. Enti *no profit*, *Onlus* disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997;
 - c. Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266);
 - d. Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91);
 - e. Comitati di partecipazione;
 - f. Partiti e Movimenti politici;
 - g. Organizzazioni Sindacali;
 - h. Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;
 - i. Privati;
 - j. Enti pubblici;
2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dello spazio aggregativo, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.
3. La concessione delle sale dovrà avvenire da parte del Sindaco. La concessione è subordinata al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Tale tariffa è comprensiva di ogni rimborso di spesa per illuminazione, riscaldamento, acqua e servizi vari. I richiedenti dovranno versare la tariffa stabilita attraverso la piattaforma *PagoPa* e/o attraverso bonifico bancario alla Tesoreria Comunale. La copia della ricevuta di versamento deve essere esibita ai fini del rilascio delle chiavi della struttura. Le chiavi devono essere riconsegnate all'ufficio Tecnico entro le ore 14:00 del giorno lavorativo successivo all'utilizzo. La concessione della struttura può essere negata a insindacabile giudizio del Sindaco, per ragioni di ordine morale o quando si presuma che la concessione possa turbare la sicurezza e/o l'ordine pubblico. Qualora il richiedente rinunci all'utilizzo della struttura, non è tenuto al versamento della tariffa stabilita purché ne dia comunicazione scritta almeno entro 3 giorni precedenti a quello di utilizzo. È fatto obbligo di lasciare in ordine e di non arrecare danni ai locali ed agli arredi utilizzati, pena il risarcimento degli stessi. In caso di recidiva, il Sindaco può valutare di escludere il richiedente da un successivo utilizzo dei locali, comunicando tale decisione al responsabile del Servizio. Il richiedente, nell'accettare l'uso delle sale, si intende obbligato a tenere sollevata l'amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità verso terzi, per effetto della concessione in uso, rimanendo l'Amministrazione Comunale totalmente estranea da tutti i rapporti posti in essere per

l'attuazione delle attività/iniziative. Il richiedente è responsabile del tipo di attività/iniziativa che viene svolta ed è a suo totale carico ogni adempimento relativo ed eventuali autorizzazioni/nulla osta/tasse o altro di competenza di altri enti. Il richiedente è ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente delle attività/iniziative svolte e di ogni danno che dovessero subire le persone ovvero i beni di proprietà comunale in conseguenza dell'uso della struttura.

4. Qualora l'intensivo uso degli spazi, da parte di taluni cittadini, Enti o Associazioni, renda difficoltoso l'accesso agli altri aventi diritto, il Sindaco potrà intervenire con opportuni provvedimenti per garantire la rotazione nell'uso delle strutture.
5. Il personale del Comune preventivamente individuato, il Sindaco o suo delegato, possono sempre accedere al fine di controllare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 4 ***“TARIFFE”***

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale definisce le tariffe per le concessioni in uso.
2. Il pagamento della tariffa della concessione dovrà avvenire prima del ritiro delle chiavi, secondo quanto indicato all'Art. 3 comma 3 del presente Regolamento.
3. Non sono consentiti rimborsi per il mancato uso della sala o per un utilizzo inferiore all'orario autorizzato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si invia alle norme generali in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza dei locali.

ARTICOLO 5 ***“PRESCRIZIONI UTILIZZO LOCALI”***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni in ordine all'utilizzo degli spazi indicati nell'atto concessorio.
2. Il concessionario è tenuto altresì a:
 - a. fare uso dei locali e degli arredi con la massima cura e diligenza e a rispettare la destinazione autorizzata;
 - b. riconsegnare i locali nelle stesse condizioni in cui è stata concessa, compresa la pulizia finale;
 - c. non affiggere cartelli, striscioni o fondali, apporre scritte o disegni su muri, pannelli, arredi e rivestimenti dei locali;
 - d. a non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi dei locali e dei servizi senza richiesta di autorizzazione e conferma scritta dell'Ufficio Tecnico;
 - e. risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone;
 - f. a riconsegnare le chiavi con i termini indicati all'articolo 3;
 - g. detenere personalmente le chiavi del locale, che non può in nessun caso affidare a terzi o ad altri appartenenti al suo Ente od Associazione rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile;
 - h. osservare tutte le leggi, regolamenti, prescrizioni vigenti;

ARTICOLO 6 ***“PRESCRIZIONI PARTICOLARI”***

1. Al fine di preservare la quiete e il riposo dei residenti sono escluse le attività che iniziano prima delle ore 08.00 e terminano oltre le ore 24.00. È vietato introdurre armi, animali, sostanze che possano costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o danni per le strutture e gli arredi.

ARTICOLO 7

“REVOCA CONCESSIONE”

1. La concessione può essere revocata fino a 24 ore prima dell'inizio della data di utilizzo per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale.
2. In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni con esclusione del corrispettivo già versato.
3. Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione.
4. Tale ipotesi potrà comportare inoltre l'esclusione del richiedente dalla ulteriore possibilità di ottenere locali comunali in concessione.
5. La concessione viene revocata in caso di inosservanza ad uno qualsiasi dei punti stabiliti nell'articolo 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 8

“RISARCIMENTO DANNI”

1. Il Concessionario, in solido con l'Ente, Associazione od organizzazione rappresentata, è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi, agli impianti.
2. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva e fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'Autorità competente.
3. È inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Nibionno, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso lo stesso Comune di Nibionno occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno che all'esterno dello spazio di aggregazione.
4. Nell'ipotesi di danneggiamento dei beni di cui sopra il Sindaco avrà la facoltà di non accogliere future richieste di uso inoltrate dalle persone, Associazioni o Enti che si sono resi responsabili dei danni.

ARTICOLO 9

“ESECUTIVITA”

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione

Allegato A

AL COMUNE DI NIBIONNO

Piazza Caduti, 2

23895 Nibionno (Lc)

**MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO SPAZIO AGGREGATIVO
PRESSO IL PARCO GIOCHI DIVERTILANDIA DI VIA ARMANDO DIAZ**

Il sottoscritto
nato a Prov. il
e residente in Via n.
codice fiscale P.IVA
recapito telefonico
mail

nella sua qualità di:

- ☐ persona fisica
☐ legale rappresentante della società, ente, organizzazione, ecc..
☐ Presidente dell'Associazione culturale, di volontariato, onlus, ecc.

Denominazione associazione/società ecc.
con sede in Via n.
recapito telefonico
indirizzo e-mail
codice fiscale P.IVA

Visto il Regolamento per l'utilizzo spazio aggregativo presso il parco giochi Divertilandia di Via Armando Diaz di proprietà comunale

CHIEDE

il rilascio della concessione per l'utilizzo di locale di proprietà comunale denominato spazio aggregativo presso il parco giochi Divertilandia di Via Armando Diaz

- per il/i giorno /i dalle ore alle
- per il periodo dal al dalle ore alle ore

Motivazione d'uso

Firma

.....